

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2767

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGANO

Modifica dell'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione dei reati

Presentata il 5 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica la disciplina della prescrizione dei reati prevista dal codice penale.

L'obiettivo fondamentale è quello di contemperare due esigenze:

1) assicurare un tempo congruo e sufficiente per lo svolgimento approfondito e corretto del processo;

2) impedire che il procedimento penale abbia una durata indeterminata e irragionevole.

Nella proposta di legge si elencano i casi nei quali è prevista la sospensione del corso della prescrizione.

Si stabilisce, in particolare, che le sentenze di condanna nei giudizi di primo grado o di appello che affermano la responsabilità dell'imputato rappresentano il momento dal quale inizia la sospensione del corso della prescrizione.

Tale periodo di sospensione, che opera per i giudizi di impugnazione, viene tuttavia computato ai fini del termine della prescrizione in caso di riforma o di annullamento della sentenza di condanna: in tali casi, infatti, non si rinviene la ragione giustificativa della sospensione.

Si prevede, inoltre, che il computo del periodo utile per il maturarsi della prescrizione può essere determinato solo dopo che la riforma o l'annullamento della sentenza di condanna sono stati pronunciati.

Il quinto comma del novellato articolo 159 del codice penale precisa, comunque, che la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione, l'intero periodo di sospen-

sione trascorso viene computato ai fini della prescrizione.

Da ultimo si ribadisce che la nuova normativa, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente;

« ART. 159. — (*Sospensione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, nonché nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere fino al giorno in cui l'autorità competente ad accordarla accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone la rogatoria internazionale fino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta o, comunque, decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di primo grado fino

al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione ».

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

2. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

